ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fermi - Da Vinci"
Via G. Deledda, 2 - 09036 GUSPINI (SU) - Tel. 070/970051
(Cod. Mecc. CAIC88400R Cod. Fiscale 91013640924 Cod. Univoco UFGOCA)
PEO: caic88400r@istruzione.it -- PEC: caic88400r@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivoguspini.edu.it

Circ. n. 63

Guspini 05/10/2026

Al personale Docente e ATA a tempo indeterminato
e determinato
Alla D.S.G.A.
Ai genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado
All'albo
Al sito
E p.c. al Signor Sindaco del Comune di Guspini

Oggetto: Decreto Caivano- Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge123/2023 -obbligo scolastico e validità dell'anno scolastico

Come noto la legge n. 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) **con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione**.

La predetta Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Nello specifico:

a) i docenti di scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, verificano la **frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, segnalandoli al Dirigente Scolastico.**
   Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
b) **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione è punito con la reclusione fino a un anno.

Si invitano, pertanto, gli esercenti la responsabilità genitoriale a tenere sotto controllo il numero delle assenze dei propri figli/minori sottoposti a tutela e a giustificarle senza indugio.

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Poiché il Dirigente Scolastico ha il dovere di monitorare la frequenza scolastica degli alunni, anche tramite i Coordinatori di classe, e, in caso di discontinuità e/o irregolarità, deve segnalarlo alla famiglia, al fine di adottare le opportune strategie, in un rapporto collaborativo e sinergico, per agevolare la frequenza scolastica dell'alunno. Ecco perché

quando il numero di assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa, anche nelle situazioni non rientranti in senso stretto nei casi di "elusione" disciplinati dalla L. 1259 del 2023, è opportuno inviare alla famiglia una lettera di segnalazione e/o convocazione, richiedendo, in aggiunta alle giustificazioni riportate sul registro elettronico, una ulteriore "giustificazione motivata", ma, si ribadisce, nell'ottica di prevenire eventuali situazioni di inadempimento dell'obbligo scolastico e al fine di garantire il pieno diritto allo studio degli alunni.

Per questo motivo il regolamento di Istituto (PARTE 1_TITOLO 2_NORME COMPORTAMENTALI) all'art. ART. 10 - ASSENZE ALUNNI testualmente prevede:

1. Le assenze degli alunni sono giustificate puntualmente dai genitori/tutori sul registro.
2. Dopo **tre assenze ingiustificate** i docenti di classe ne daranno comunicazione al dirigente per gli adempimenti di competenza.
3. Gli insegnanti sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme in materia.

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado **dopo 15 giorni di assenze saltuarie**, il dirigente scolastico, a seguito della tempestiva segnalazione dei docenti di classe, procederà a inviare una comunicazione scritta alla famiglia informandola del numero delle assenze effettuate con relativo invito a garantire la regolare frequenza del proprio figlio; **dopo 25 giorni** si procede alla convocazione delle famiglie da parte del Dirigente scolastico; se le assenze arrivano a 35 la scuola chiede il supporto dell'ente locale, nello specifico il servizio educativo minori.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di I grado

Ai sensi del DPR 122/2009, art.14, comma 7, nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'art.14, comma 7 , **pertanto le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate, salvo le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, rientrano nel computo delle ore di assenza.**

Le deroghe previste dal collegio dei docenti di scuola secondaria di I grado sono le seguenti:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital).
- Assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e/o psicologico, difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sul singolo allievo, alle lezioni curriculari, soprattutto in presenza di disabilità gravi, saranno analizzati dal singolo CdC per valutarne la fondatezza.
- Assenze legate alla professione di diversi credi religiosi (festività, giorno di riposo del sabato).
- Terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia (certificati da strutture competenti).
- Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e motivi di salute, attestati da autodichiarazione, di un componente del nucleo famigliare entro il 2° grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali).
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Partecipazione ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, **comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo"**.

Pertanto, al fine di avere a disposizione nello scrutinio di fine anno scolastico, la documentazione per un eventuale scorporo delle assenze per malattia e per le altre tipologie contemplate nelle deroghe precedentemente illustrate, **è necessaria la presentazione puntuale da parte delle famiglie della certificazione medica e/o ospedaliera, delle attestazioni di partecipazione ad attività sportive e agonistiche e di ogni altra documentazione utile per far valere appunto le deroghe precedentemente illustrate.**

Auspicando una regolare frequenza per ciascun alunno e ciascuna alunna, fondamentale per la migliore riuscita negli apprendimenti e per la crescita personale e nelle relazioni, ringrazio per l'attenzione e contando sulla consueta collaborazione, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

ANNALISA PICCIONI
05.10.2026 09:45:30 CEST